

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALUMBO e TRIMARCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1966

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alla legge 18 maggio 1951, n. 328

ONOREVOLI SENATORI. — Con la sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi relative alle elezioni comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203) nelle parti che riguardano i Consigli comunali, in riferimento all'articolo 108, secondo comma, della Costituzione; ed ha dichiarato inoltre, a norma dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 84 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole « Il Consiglio comunale », e dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai Consigli provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei Consigli comunali.

La pronuncia di codesta sentenza ha determinato l'immediata inefficacia delle norme sopra indicate con la cessazione delle funzioni giurisdizionali dei Consigli comunali e provinciali e del potere di avocazione da parte della GPA in sede giurisdizionale

previsto dal terzo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

A fronte della situazione che si è venuta a creare, sembra necessaria la revisione della disciplina normativa dei ricorsi giurisdizionali in materia di elezioni amministrative.

Tra le soluzioni possibili sembra sia da preferirsi quella che, accantonando definitivamente le attribuzioni giurisdizionali dei Consigli comunali e provinciali, riporti il contenzioso elettorale amministrativo nell'ambito delle competenze giurisdizionali delle Giunte provinciali amministrative, in primo grado, e della Corte di appello, e del Consiglio di Stato, in sede di gravame, secondo che si tratti di ricorsi in materia di eleggibilità, o di ricorsi contro le operazioni elettorali.

A tali criteri corrisponde il proposto disegno di legge.

Con il primo articolo, sostituendosi il dettato degli articoli 82 e 83 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si rendono applicabili alla materia elettorale le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano il procedimento dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 75 del testo unico anzidetto e di quelle degli articoli 82 e 83,

nella nuova formulazione, al contenzioso riguardante i Consigli provinciali.

L'articolo 3 infine detta la norma di transizione dal sistema precedente al nuovo, per i ricorsi giurisdizionali eventualmente pendenti innanzi ai Consigli comunali e provinciali e davanti alla GPA in sede giurisdizionale in caso di avocazione, nel giorno dell'entrata in vigore della legge: ricorsi per i quali si ammette la riassunzione, entro

trenta giorni, a pena di decadenza, dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

E per tanto, tenuto conto dell'importanza che la materia riveste e dell'urgenza di una regolamentazione di essa anche in vista delle prossime elezioni amministrative, si manifesta la speranza che i colleghi vogliano al più presto esaminare il disegno di legge che segue ed eventualmente approvarlo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Gli articoli 82 e 83 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 82. — Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, ai sensi dell'articolo 75, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Il ricorso, proponibile da ogni elettore del Comune e da chiunque altro vi abbia diretto interesse, deve essere notificato giudiziariamente al consigliere di cui sia contestata l'eleggibilità ed a quello che lo abbia sostituito, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione impugnata ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Si osservano per il resto le disposizioni sul procedimento innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al Titolo IV della legge 7 ottobre 1947, numero 1058.

L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza del ricorso alla Corte di appello.

Art. 83. — Contro le operazioni per la elezione dei Consigli comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le norme contenute negli articoli 75, 82, 83 e 84 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per i Consigli provinciali ».

#### Art. 3.

I ricorsi giurisdizionali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti innanzi ai Consigli comunali ed ai Consigli provinciali possono, entro il termine perentorio di trenta giorni, essere riassunti da chiunque vi abbia interesse innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con l'osservanza di quanto disposto negli articoli precedenti.

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.